



## TRIBUNALE DI FOGGIA

*Terza Sezione Civile*

### DECRETO DI OMOLOGA del piano del consumatore ex art. 12 legge n. 3/2012

Il Giudice designato

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.02.2023 nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, **Piano del Consumatore**, iscritto al n. **2748/2021** V.G., proposto da **Mansueto Luigi**, nato a [REDACTED], C.F. MNSLGU57B10G604L e **Vagnini Giuseppina Annunziata**, nata [REDACTED], C.F. VGNGPP58C57E716P;

**Letto** il piano del consumatore proposto il 15/10/2021 da Mansueto Luigi e Vagnini Giuseppina Annunziata, come integrato in data 20/09/2022 e in data 09.02.2023.

**Letta** la relazione (anche quelle integrative) dell'OCC dott. Fabrizio Abate, che appare completa di quanto richiesto dall'art. 9 L. n. 3/2012, commi 3 bis e 3-bis.2, e contenente parere favorevole sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dall'istante, sulla sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 7 e 8 per l'ammissione del proponente alla procedura di composizione del piano del consumatore e sulla fattibilità del piano proposto;

**Osserva**

**In ordine ai presupposti di cui all'art. 6 L. n. 3/2012**

Preliminarmente rilevato che gli istanti possono essere ammessi alla procedura di composizione della crisi di cui all'art. 7 della l. n. 3/2012, poiché essi agiscono in qualità di «consumatori» nell'accezione accolta dal legislatore all'art. 6, secondo comma, lett. b). Deve, inoltre, essere riconosciuta, nel caso di specie, l'ammissibilità di un'unica procedura di composizione della crisi per i due soggetti ricorrenti, dal momento che tale possibilità è espressamente contemplata dall'art. 7-bis, primo comma, a norma del quale *“I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di*



*composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune".*

Considerato che gli istanti hanno dichiarato, e dalla documentazione acquisita non emergono elementi di segno contrario e piuttosto si ha conferma, che la debitoria è stata contratta per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale, o comunque per debiti estranei a quelli sociali;

Considerato, anche in base alla relazione dell'OCC, che :

Mansueto Luigi e Vagnini Giuseppina Annunziata risultano debitori dei seguenti importi:

1) euro 81.137,83 verso Banca Intesa San Paolo Spa come da conteggio per estinzione anticipata del debito ancora da pagare alla data del 04.02.2021, relativo al mutuo ipotecario di originari € 105.000,00, intestato ai coniugi Mansueto e Vagnini, acceso per la ristrutturazione della casa di residenza del nucleo familiare Mansueto, la cui rata mensile ammonta, nel piano di ammortamento originario di 300 rate con scadenza al 01.06.2036, a circa € 711,66;

2) euro 2.002,89 verso Banca Intesa San Paolo Spa, quale saldo negativo alla data del 03.02.2021 del conto corrente n. [REDACTED] acceso presso la filiale di [REDACTED] ed intestato ai coniugi Mansueto;

3) euro 30.492,44 verso Compass Banca Spa, per il finanziamento chirografario n. 22078192, concesso ai coniugi Mansueto, in data 22.01.2020 per la somma totale da rimborsare, comprensiva di spese ed interessi, pari ad € 45.119,76, con restituzione in n. 84 rate mensili di € 537,14 cadauna (ultima rata scadente il 30.01.2027), come documentato da lettera di messa in mora del 31.03.2021 e dall'estratto conto alla medesima data;

4) euro 4.295,32 verso Compass Banca Spa, quale saldo negativo della carta di credito n. 32185557592 rilasciata al Mansueto Luigi in data 14.10.2019 con un fido accordato di € 4.000,00 ed un credito della Banca alla data del 03.02.2021 di € 4.295,32;

5) euro 2.909,78 verso Agos Ducato Spa per il finanziamento chirografario n. 38838659 concesso in data 27.04.2019 al Mansueto, da restituirsi in 48 rata mensili (ultima scadenza 27.03.2023) come documentato dal lettera di messa in mora del 08.03.2021;

6) euro 3.954,22 verso Findomestic Banca Spa, quale saldo negativo alla data del 05.02.2021, della carta di credito (linea di credito revolving) n. [REDACTED] rilasciata al Mansueto Luigi, con un fido accordato di € 4.000,00 concesso in data 09.08.2019;

7) euro 9.928,12 da pagare a Ibl Banca Spa, per il finanziamento chirografario n. [REDACTED], concesso al Mansueto, in data 20.12.2017 per la somma totale da rimborsare, comprensiva di spese ed interessi, pari ad € 19.200,00, con restituzione in n. 120 rate mensili di € 160,00 cadauna (ultima rata scadente il 31.12.2027), per il quale il debitore ha subito direttamente sul cedolino pensione una



trattenuta di € 160,00 dal mese di Gennaio 2018 al mese di Gennaio 2023 come documentato da lettera di messa in mora del 04.02.2021, dal contratto e dal piano di ammortamento;

8) euro 18.624,81 da pagare a Ibl Banca Spa, per il finanziamento chirografario n. [REDACTED] concesso alla Vagnini, in data 21.07.2017 per la somma totale da rimborsare, comprensiva di spese ed interessi, pari ad € 38.280,00, con restituzione in n. 120 rate mensili di € 319,00 cadauna (ultima rata scadente il 31.08.2027), per il quale la debitrice ha subito direttamente in busta paga una trattenuta di € 319,00 dal mese di Settembre 2017 al mese di Gennaio 2023 come documentato da lettera di messa in mora del 04.02.2021, dal contratto e dal piano di ammortamento;

9) euro 3.811,32 da versare ad Agenzia delle Entrate- Riscossione per debito Irpef e relative addizionali, rinvenienti dalla dichiarazione dei redditi integrativa 2017 per l'anno d'imposta 2016, presentata in data 25.05.2020 dal Mansueto Luigi;

10) euro 2.000,00 quale compenso omnnicomprensivo del dott. Giuseppe Labbate per l'attività tecnico-fiscale espletata nell'interesse dei debitori al fine di consentirgli di presentare domanda di adesione alla presente procedura;

11) euro 3.270,00 comprensivi di Iva, relativi alle spese di giustizia, rappresentate dal compenso all'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (Ordine dei Dottori Commercialisti di Foggia) per l'attività espletata durante la procedura da sovra indebitamento.

- i proponenti sono proprietari del seguente patrimonio:

1) Mansueto Luigi e Vagnini Giuseppina Annunziata sono comproprietari, in regime di comunione legale dei beni, [REDACTED]

[REDACTED],  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

2) Mansueto Luigi è proprietario di un [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

3) Mansueto Luigi è possessore della nuda proprietà, con [REDACTED]  
[REDACTED]



████████████████████  
████████████████████  
████████████████████

4) Vagnini Giuseppina Annunziata è proprietaria dell'autovettura "████████████████████" alimentata a gasolio, 5 porte, immatricolata il 03.10.2006 e quindi data la vetustà, di un valore economico pressoché irrisorio;

5) Mansueto Luigi è proprietario dell'autovettura "████████████████████" alimentata a gasolio, 5 porte, immatricolata il 17.02.2005, di valore economico pressoché irrisorio data la vetustà dell'auto;

6) Vagnini Giuseppina Annunziata per l'attività di dipendente pubblico, che svolge presso la ██████████ ██████████ ininterrottamente dal 01.01.1985, con la mansione di assistente amministrativo, ha maturato nei confronti del suo datore di lavoro, il diritto a percepire, allorquando avrà i requisiti per andare in pensione (presumibilmente tra 3 o 4 anni), una somma a titolo di Trattamento di Fine Servizio che potrebbe essere quantificata verosimilmente, in circa € 50.000,00/55.000,00, somma che resterà a garanzia del buon esito del piano presentato dai debitori;

7) La situazione reddituale della famiglia Mansueto e Vagnini è caratterizzata dal reddito da lavoro dipendente della Vagnini Giuseppina Annunziata e dal reddito da pensione del Mansueto Luigi. Per l'anno 2020, gli stessi hanno percepito un reddito netto di € 37.250,00 che, suddiviso per 12 mensilità, si ottiene una entrata mensile pari a circa € 3.100,00.

- sussiste pertanto una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempimento delle obbligazioni assunte;

**In ordine ai presupposti di cui all'art. 7 L. n. 3/2012**

I ricorrenti hanno dichiarato, e dalla documentazione acquisita non emergono elementi di segno contrario e piuttosto, anche sulla base della relazione dell'OCC, si ha conferma che i ricorrenti:

- a) non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio, ovvero non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 l. fall., in quanto persone fisiche non svolgenti attività di impresa;
- b) non hanno fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. 3/2012;



c) non hanno subito, per cause a loro imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis l. 3/2012.;

d) hanno depositato documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale;

## **Il Piano**

Il piano prevede:

- il pagamento dei creditori privilegiati/ipotecari, Banca Intesa San Paolo Spa e Agenzia Entrate Riscossione, nella misura dell'80%, con le seguenti modalità:

Il pagamento di € 64.910,26 nei confronti di Banca Intesa San Paolo Spa, in numero 155 rate, a partire dal mese di omologa del piano, di cui € 215,70 per le prime dieci mensilità, € 245,70 per la undicesima mensilità, € 490,70 per la dodicesima e la tredicesima mensilità, € 665,70 dalla quattordicesima mensilità alla cinquantottesima mensilità, € 280,59 per la cinquantanovesima mensilità, € 278,53 per la sessantesima mensilità, € 279,47 per la sessantunesima mensilità, € 328,52 dalla sessantaduesima mensilità alla centocinquantacinquesima € 665,70 dalla quindicesima alla sessantesima mensilità, € 266,40 per la sessantesima mensilità, € 266,44 per la sessantunesima mensilità e € 315,30 dalla sessantaduesima alla centocinquantaquattresima mensilità e € 178,81 per la centocinquantacinquesima ed ultima mensilità, con addebito Rid o (bonifico bancario) a scadenza fissa mensile sul conto corrente n. [REDACTED], ed intestato ai coniugi Mansueto;

Il pagamento di € 3.049,06 nei confronti di Agenzia Entrate Riscossione, in numero 61 rate, a partire dal mese di omologa del piano, di cui € 50,00 per le prime 60 rate e € 49,06 per la sessantunesima ed ultima mensilità, con addebito Rid o (bonifico bancario) a scadenza fissa mensile sul conto corrente n. [REDACTED], ed intestato ai coniugi Mansueto.

- il pagamento dei creditori chirografari, Intesa San Paolo Spa, Compas Banca Spa, Agos Ducato Spa, Findomestic Banca Spa e Banca e Ibl Banca Spa, nella misura del 52,30% con le seguenti modalità:

Il pagamento di € 1.047,51 nei confronti di Intesa San Paolo Spa, in numero 96 rate, a partire dal mese di omologa del piano, di cui € 10,11 per la prima rata e € 10,92 dalla seconda alla novantaseiesima ed ultima mensilità, con addebito Rid o (bonifico bancario) a scadenza fissa mensile sul conto corrente n. [REDACTED] ed intestato ai coniugi Mansueto;



▮ pagamento di € 15.947,55 nei confronti di Compass Banca Spa per il finanziamento concesso ai debitori, in numero 96 rate, a partire dal mese di omologa del piano, di € 166,12 dalla prima rata alla novantaseiesima ed ultima mensilità, con addebito Rid o (bonifico bancario) a scadenza fissa mensile sul conto corrente n. [REDACTED] ed intestato ai coniugi Mansueto;

▮ pagamento di € 2.246,45 nei confronti di Compass Banca Spa per il finanziamento concesso alla Vagnini, in numero 96 rate, a partire dal mese di omologa del piano, di cui € 23,40 per la prima rata, € 23,45 per la seconda rata e € 23,40 dalla terza rata alla novantaseiesima ed ultima mensilità, con addebito Rid o (bonifico bancario) a scadenza fissa mensile sul conto corrente n. [REDACTED] ed intestato ai coniugi Mansueto;

▮ pagamento di € 1.521,82 nei confronti di Agos Ducato Spa, in numero 96 rate, a partire dal mese di omologa del piano, di cui € 15,12 per la prima rata e € 15,86 dalla seconda alla novantaseiesima ed ultima mensilità, con addebito Rid o (bonifico bancario) a scadenza fissa mensile sul conto corrente n. [REDACTED] ed intestato ai coniugi Mansueto;

▮ pagamento di € 2.068,06 a favore di Findomestic Banca Spa, in numero 96 rate, a partire dal mese di omologa del piano, di cui € 20,81 per la prima rata e € 21,55 dalla seconda alla novantaseiesima ed ultima mensilità, con addebito Rid o (bonifico bancario) a scadenza fissa mensile sul conto corrente n. [REDACTED] ed intestato ai coniugi Mansueto;

▮ pagamento di € 4.992,83 nei confronti di Ibl Banca Spa per il finanziamento concesso a Mansueto, in numero 96 rate, a partire dal mese di omologa del piano, di cui € 52,00 dalla prima rata alla tredicesima rata, € 52,01 dalla quattordicesima rata alla novantaseiesima ed ultima mensilità, con addebito Rid o (bonifico bancario) a scadenza fissa mensile sul conto corrente n. [REDACTED], ed intestato ai coniugi Mansueto;

▮ pagamento di € 9.342,87 nei confronti di Ibl Banca Spa per il finanziamento concesso a Vagnini, in numero 96 rate, a partire dal mese di omologa del piano, di cui € 97,47 per la prima rata, € 97,32 dalla seconda rata alla novantaseiesima ed ultima mensilità, con addebito Rid o (bonifico bancario) a scadenza fissa mensile sul conto corrente n. [REDACTED], ed intestato ai coniugi Mansueto.



- il pagamento dei crediti prededucibili, OCC e consulente fiscale dott. Labbate, nella misura del 100%, con le seguenti modalità:

□ pagamento di € 3.270,00 nei confronti dell'OCC, in 11 rate mensili, a partire dal mese di omologa del piano, di cui € 300,00 dalla prima alla decima mensilità ed € 270,00 per la undicesima ed ultima mensilità, con addebito Rid (o bonifico bancario) a scadenza fissa mensile sul conto corrente n. [REDACTED], ed intestato ai coniugi Mansueto;

□ pagamento di € 2.000,00 nei confronti del consulente, in 14 rate mensili, a partire dal mese di omologa del piano, di cui € 150,00 cadauna per le prime tredici rate, ed € 50,00 per la quattordicesima ed ultima rata, con addebito Rid (o bonifico bancario) a scadenza fissa mensile su conto corrente n. [REDACTED], ed intestato ai coniugi Mansueto.

Il piano si fonda sul reddito netto mensile di € 2.600,00 di cui € 1.650,00, quale stipendio medio della Vagnini, e € 950,00 mensili, quale pensione mensile del Mansueto.

#### **In ordine al presupposto di cui all'art. 7 comma 2 lett. d-ter)**

La proposta di piano del consumatore non è subordinata all'approvazione dei creditori, onde l'art. 7 comma 2 lett. d-ter L. n. 3/2012 (nel testo vigente, come da ultimo modificato dal D.L. n. 137/2020), stabilisce che il giudice possa omologare detta proposta quando esclude che il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

La modifica normativa da ultimo entrata in vigore, con riguardo al requisito della colpa che impedisce l'accesso alla procedura vede eliminato il riferimento alla colpa generica ed introdotto quello della colpa grave. In materia di ricorso al credito, deve ritenersi che si abbia colpa grave se il debitore ha assunto il debito quando era del tutto irragionevole, avuto riguardo al proprio patrimonio ed al proprio reddito, ritenere di potere restituirlo regolarmente, ovvero quando il debito sproporzionato alle proprie capacità restitutorie sia stato assunto quando anche con la comune prudenza e diligenza del buon padre di famiglia richiesta al consumatore (e non la diligenza ex art. 1176 comma 2 c.c.) il debitore poteva avvedersi della palese sproporzione. E non rimangono irrilevanti le causali sottese all'assunzione delle obbligazioni.

Il sovraindebitamento che può essere risolto con il piano del consumatore è, dunque, quel sovraindebitamento che o è diventato tale dopo il sorgere del debito per fatti sopravvenuti e imprevedibili oltre che non addebitabili al debitore; o lo era fin dalla genesi del debito ma la



sproporzione non poteva essere evitata o prevista dal debitore avuto riguardo alla diligenza di un consumatore inesperto.

Tale verifica deve potersi esperire anche sulla base degli elementi forniti dalla relazione particolareggiata, predisposta dall'organismo di composizione della crisi (OCC), che, richiede la legge, deve esaminare anche *“le cause del sovraindebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni”* (cfr. art. 9, comma 3-bis, lett. a), ed esporre *“le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte”*.

Il consumatore che può accedere alla procedura riservatagli è, quindi, il soggetto che:

- a) confidando sull'entità di reddito e patrimonio disponibile, ha assunto via via debiti ritenendo, senza colpa grave (né dolo), di poterli adempiere;
- b) mostra sì una sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria, ma non causata da una condotta gravemente colposa per aver fatto ricorso al credito di terzi in modo palesemente e del tutto non proporzionato alle proprie capacità reddituali e patrimoniali, bensì essendo il sovraindebitamento finale la conseguenza di eventi non prevedibili *ex ante* (es. malattia sopravvenuta, licenziamento, etc.).

Ciò premesso, nel caso di specie non vi sono elementi per ritenere che la situazione di sovraindebitamento sia stata determinata dai ricorrenti con colpa grave.

Da quanto riferito nel ricorso e dalla relazione dell'OCC, si rileva, infatti, che lo stato di sovraindebitamento degli odierni ricorrenti sia da imputare al licenziamento del Mansueto Luigi, dovuto al fallimento del datore di lavoro. Difatti, a causa del licenziamento avvenuto in data 31.05.2013, per il fallimento della società ██████████ in cui era dipendente dall'anno 2002, questi si è trovato in stato di mobilità retribuita, con entrate mensili di circa euro 600,00. Ciò non ha consentito il soddisfacimento delle obbligazioni assunte che, prima del suddetto licenziamento, erano ampiamente giustificate dalle entrate dei coniugi, entrambi occupati a tempo pieno.

Sulla scorta di tali risultanze deve ritenersi che non sussiste colpa grave dei ricorrenti, i quali hanno cercato di far fronte alle impreviste necessarie esigenze proprie e familiari, con i propri guadagni, senza che emerga alcuna condotta azzardata o non ragionevolmente orientata alla necessità di sostenere le spese per il proprio sostentamento e quelle dettate da situazioni imprevedibili occorse. Né in relazione al soggetto ed alle sue conoscenze era esigibile una condotta diversa, peraltro verificata dagli istituti di credito e dalle finanziarie che hanno rilasciato i prestiti.

**In ordine al requisito di cui all'art. 7, comma 1 secondo periodo**





Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L. n. 3 del 2012: *“È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi”*.

Il sacrificio del creditore può essere valutato come inferiore rispetto a quello che verrebbe a determinargli dalla vendita immediata dei beni di proprietà dei proponenti, dovendo invero l'alternativa liquidatoria essere privilegiata solo in presenza di comprovati vantaggi per il creditore (cfr. Trib. Verona, 20-07-2016). La finalità della legge sul sovraindebitamento è infatti quella di consentire ai debitori non fallibili di potere uscire dalla loro crisi con un equilibrato sacrificio dei creditori, e non certamente senza alcun sacrificio per essi.

Ciò posto, e considerato che la banca mutuataria conserva comunque la sua garanzia ipotecaria, e che i debitori hanno posto a garanzia del piano le proprie proprietà immobiliari e i crediti maturati con la liquidazione del TFR della Vignini, va detto, per come analiticamente rilevato dal dott. Abate, nell'ambito della propria relazione:

- che il creditore ipotecario non sarebbe soddisfatto per l'intero, ciò tenuto conto del valore degli immobili. Difatti, ipotizzando una vendita immobiliare coattiva dell'appartamento sito in [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] il loro valore tenuto conto delle quotazioni OMI (allegata al ricorso), rilevate presso il sito dell'Agenzia delle Entrate, per gli immobili compresi nella zona periferica del comune [REDACTED], contraddistinta dal codice di zona “D1”, per il secondo semestre dell'anno 2020, e considerando uno stato di manutenzione e conservazione degli stessi di tipo normale, ammonterebbe complessivamente a circa € 93.000,00. La liquidazione degli immobili (appartamento e box) tramite vendita giudiziale, anche partendo da una base d'asta di € 93.000,00 vedrebbe un'offerta minima pari ad € 69.750,00 al primo incanto, ed un prezzo base di € 52.312,50 al secondo incanto; il tutto da decurtarsi delle spese di procedura da sostenersi dal creditore procedente ipotecario. Ciò comporta che quest'ultimo non vedrebbe il soddisfacimento del proprio credito per un importo superiore ai € 64.910,26, somma offerta a Intesa San Paolo nel piano del consumatore redatto dagli odierni debitori. Inoltre, non appare neppure realizzabile allo stato attuale la vendita dell'immobile in cui risiede l'anziana madre novantunenne del Mansueto, che dell'immobile detiene la nuda proprietà, diritto quest'ultimo che nonostante diversi tentativi sul



libero mercato ad oggi non è riuscito a vendere a causa della circostanza che l'abitazione, in cattivo stato di conservazione, risulta, come detto, non essere libera, ma bensì occupata. Anche il piccolissimo appezzamento di terreno di pertinenza di quest'ultimo immobile (orto irriguo di ca. 00.19) ha un valore talmente irrisorio da non suscitare alcun interesse da parte di potenziali acquirenti. L'alternativa liquidatoria con vendita coattiva, penalizzerebbe, poi, senz'altro, anche tutti gli altri creditori chirografari, che, rispetto al piano del consumatore (riconoscimento del 52,30% del credito vantato), si vedrebbero verosimilmente attribuire una somma senz'altro inferiore ed assolutamente irrisoria.

- che al contrario, con il piano del consumatore proposto il creditore ipotecario viene, quindi, ad essere soddisfatto in misura superiore a quella che si ricaverebbe dalla vendita coattiva degli immobili. Inoltre, con il detto piano si garantirebbe, seppure in minima parte, il soddisfacimento dei creditori chirografari, e si consente ai proponenti di conservare l'immobile adibito ad abitazione del proprio nucleo familiare. Ragion per cui, effettivamente, considerati i tempi delle procedure esecutive immobiliari, i costi, l'incertezza del risultato, la crisi del mercato immobiliare e il rischio che l'eventuale esecuzione immobiliare possa concludersi anche con la estinzione della procedura in caso di esiti infruttuosi della vendita all'asta, e che è in linea con lo spirito della legge l'obiettivo di cercare di mantenere ai debitori la proprietà di beni essenziali quali la casa di abitazione, nel caso di specie, le dedotte circostanze consentono di ritenere equilibrato il sacrificio dei creditori (in particolare del creditore ipotecario che vedrebbe soddisfatto il proprio credito nella misura dell'80%, in 13 anni) rispetto alle esigenze del proponente. Ciò in considerazione del fatto che il piano prevede per l'unico creditore privilegiato ipotecario, una elevata percentuale di soddisfacimento del proprio credito, pari all'80%, e per di più rispettando la tempistica di rientro prevista nell'originario piano di ammortamento (il piano del consumatore addirittura si concluderebbe con due anni di anticipo – verosimilmente nel 2034 - rispetto alla scadenza dell'ultima rata dell'originario piano di ammortamento del 01.06.2036) mentre la possibilità di intraprendere azioni esecutive per gli altri creditori chirografari, sarebbe limitata al pignoramento presso terzi;

- che il piano risulta essere quindi conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

### **In ordine ai presupposti di cui all'art. 8 L. n. 3/2012**

Prevede l'articolo 8 comma 4 L. n. 3 del 2012 che il piano del consumatore può prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di



prelazione. Nel caso di specie il piano prevede il pagamento de creditori ipotecari/privileggiati a far data dall'omologa del piano, pertanto, in un termine inferiore rispetto a quello previsto la norma.

Orbene, relativamente al termine annuale previsto dall'articolo 8 comma 4 , ed alla più ampia questione del termine di durata ragionevole del piano del consumatore, a fronte di due contrapposti orientamenti giurisprudenziali - il primo che, nell'ammettere procedure di sovraindebitamento di durata anche assai rilevante, non ha mancato di sottolineare la ratio della L. n. 3 del 2012, dando maggiore rilevanza al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti del consumatore sovraindebitato, ed il secondo che ha inteso individuare il limite di siffatta tutela nell'ancor più generale (in quanto involgente un interesse collettivo) principio della ragionevole durata delle procedure giudiziarie- da ultimo la Suprema Corte (v. Cass. n. 27544/2019; Cass. n. 17834/2019; Cass n. 17391/2020) ha condivisibilmente rilevato, tra l'altro, come l'adozione di un'interpretazione eccessivamente restrittiva dell'ammissione alle procedure di sovraindebitamento, ed in particolare al piano del consumatore, che consideri come elemento dirimente per negare l'omologa la durata ultraquinquennale dello stesso, rischia di minare l'effettività dello strumento e mal si concilia con il processo in atto a livello Europeo di cambiamento della cultura giuridica a favore della logica del salvataggio e della seconda chance. Ha ricordato che la L. n. 3 del 2012 è stata introdotta anche al fine di arginare il fenomeno del ricorso al mercato dell'usura da parte di imprenditori o consumatori sovraindebitati. Ha quindi affermato:

\* che è omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta;

\* che negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore è possibile prevedere la dilazione di pagamento anche dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, comma 4, l. n. 3/2012, ed al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore.

Naturalmente il vaglio del giudice deve tenere in debita considerazione i caratteri peculiari e le specificità di ogni singola proposta di sovraindebitamento, atteso che, da un lato, proprio tale lettura



è necessitata dagli evidenziati principi ispiratori della L. n. 3 del 2012, e, dall'altro, solo tale lettura è idonea a rendere realmente effettivo lo speciale strumento di tutela ideato dal legislatore.

Alla luce di tali principi, dei quali deve farsi applicazione, nel caso di specie il piano deve ritenersi ammissibile dal punto di vista della durata di 13 anni. Ciò in considerazione del fatto che il piano prevede per l'unico creditore ipotecario, una elevata percentuale di soddisfacimento del proprio credito, pari all'80%, rispettando la tempistica di rientro prevista nell'originario piano di ammortamento (il piano del consumatore addirittura si concluderebbe con due anni di anticipo – verosimilmente nel 2034 - rispetto alla scadenza dell'ultima rata dell'originario piano di ammortamento del 01.06.2036).

Inoltre, la durata non può essere ritenuta particolarmente lunga, in considerazione della entità della debitoria, dell'entità del calo dei redditi del Mansueto (che ne ha provocato l'incapacità al regolare adempimento), della percentuale di soddisfazione dei creditori, della congruità dell'importo delle singole rate di pagamento previste rispetto, da un lato, all'ammontare della debitoria complessiva e, dall'altro, all'importo necessario al nucleo familiare per il suo sostentamento.

### **In ordine alle opposizioni e contestazioni ex art. 12 bis L. n. 3/2012**

Avverso il piano proposto da dagli odierni ricorrenti sono state proposte opposizioni da parte della Compas Banca Spa, per mancanza del requisito soggettivo dei ricorrenti, per l'esclusione dell'alternativa liquidatoria e per la durata del piano, e da parte della IBL Banca Spa, per mancata valutazione dell'alternativa liquidatoria, mancata messa a disposizione del TFR della Vignani, sulla genericità del piano e sulla durata dello stesso.

In merito alle contestazioni mosse relative alla asserita insussistenza del requisito della meritevolezza si osserva che i coniugi ricorrenti appaiono soggetti meritevoli, secondo la *ratio* della legge n. 3/2012, così come innovata dalla l. 76/2020 (l. di conversione del D.L. 137/2020 “D.L. Ristori”), con cui il legislatore ha inteso anticipare l'entrata in vigore della disciplina dettata in tema di sovraindebitamento dal Codice della Crisi e dell'Insolvenza.

Nel determinare i presupposti di ammissibilità della proposta di piano del consumatore, l'art. 7, secondocomma, lett. *d-ter* fa, infatti, riferimento a tre specifiche circostanze ostative, cioè al caso in cui il consumatore abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Mentre nella nuova formulazione del terzo comma dell'art. 12-*bis* l. n. 3/2012, tra le verifiche che il Giudice è chiamato a compiere ai fini dell'omologa, scompare il riferimento al giudizio di meritevolezza. Da tale prospettiva, di maggiore favore per il debitore, discende che il piano non è omologabile nelle sole



ipotesi di “colpa grave” del consumatore e non anche, quindi, nei casi di mera colpa lieve.

La graduazione della colpa rappresenta istituto civilistico già noto all’impianto codicistico e tuttavia occorre una lettura congiunta alla corrispondente normativa penalistica per individuare una definizione positiva della colpa come violazione di regole cautelari (art. 43 co. 1 c.p.) e, di conseguenza, per individuare la colpa grave come una macroscopica violazione di regole cautelari o come una violazione di quelle regole di contenuto più banale ed immediato. Va dunque qualificato come gravemente colpevole quel comportamento inescusabile, gravemente negligente e manifestamente rimproverabile, avuto riguardo alle capacità di un agente di media esperienza; giudizio che occorre calare nella fattispecie concreta, avuto riguardo alle capacità del soggetto di avvedersi delle conseguenze delle proprie azioni e della capacità di fronteggiarle.

In base a tale interpretazione, il debitore potrebbe essere reputato “meritevole” e, dunque, in colpa non grave, soltanto quando al momento della genesi della obbligazione non si trovava già nell’incapacità di restituire il debito, ma tale incapacità è conseguita per circostanze sopravvenute o per cause esterne non prevedibili (come ad esempio la malattia di un congiunto o un improvviso licenziamento), oppure quando, pur trovandosi già nella consapevole incapacità di restituire il debito al momento della genesi della obbligazione, sia stato indotto all’indebitamento da cause a lui non imputabili, quali esigenze superiori ed insopprimibili di vita o di salute proprie o della propria famiglia, anche a causa del comportamento concorrente dell’istituto di credito che abbia omesso di condurre una seria verifica del merito creditizio -alleviandosi correlativamente il rimprovero di colpa in capo al debitore-.

Viceversa, l’assunzione di obbligazioni sproporzionate alle proprie capacità reddituali, non ponderata o priva di adeguate giustificazioni rappresenterebbe una condotta colpevole, dal momento che è di comune esperienza che contrarre debiti superiori alle proprie capacità patrimoniali, attuali o ragionevolmente prevedibili in futuro, comporterà l’incapacità di adempiere alle scadenze pattuite.

Ebbene, dalla documentazione versata in atti, è emerso che i proponenti si sono, di fatto, sovraindebitati a seguito del licenziamento del Mansueto Luigi, dovuto al fallimento del datore di lavoro. Difatti, a causa del licenziamento avvenuto in data 31.05.2013, per il fallimento della ██████████ in cui era dipendente dal 2002, il ricorrente si è trovato in stato di mobilità retribuita, con entrate mensili di circa euro 600,00. Ciò non gli ha più consentito di onorare le obbligazioni assunte che, prima del suddetto licenziamento, erano ampiamente giustificate dalle entrate dei coniugi, entrambi occupati a tempo pieno.

In particolare, i Mansueto e Vagnini hanno sottoscritto, in data 26/10/2009, per la durata di mesi 300, contratto di mutuo dell’importo di euro 105.000,00 con la Banca Intesa Sanpaolo, con rilascio



di garanzia ipotecaria. Detto mutuo è stato necessario al soddisfacimento di manutenzione straordinaria della abitazione principale dei coniugi e per la estinzione di debitorie esistenti con la Banca Carige di € 46.323,58, con la Banca di Roma per l'importo di € 27.312,51 e con finanziaria Compass per l'estinzione di un prestito personale di € 9.021,00. Pertanto, i ricorrenti si sono dimostrati diligenti nel contrarre nel corso degli anni, obbligazioni di natura finanziaria, e la prova di ciò è data, dalla evidente circostanza che nel momento dell'erogazione delle stesse, disponevano entrambi delle potenziali capacità economiche necessarie per farvi fronte successivamente.

Il ristoro, con rate periodiche, era ampiamente giustificato dalle entrate dei coniugi, entrambi occupati a tempo pieno.

Le cause del sovraindebitamento vanno, quindi, ascritte all'improvviso licenziamento del Mansueto Luigi, dovuto al fallimento del datore di lavoro, che ha causato notevoli squilibri economici e finanziari, provocando ulteriori e successivi indebitamenti con istituti finanziari, nella speranza di riuscire a soddisfare le obbligazioni.

Al tempo stesso, un giudizio sulla colpevolezza dell'indebitamento sopravvive in chiave negativa e speculare con riguardo alla condotta dei creditori. Questi infatti potrebbero rivelarsi colpevoli di aver concorso causalmente al sovraindebitamento, contribuendo a un improvvido ricorso al credito, salva la ricorrenza di condotte dolose o gravemente colpevoli riconducibili al debitore idonee a radicare la sua esclusiva responsabilità. E infatti, a seguito della riforma, anche la condotta del creditore è assoggettata ad un giudizio di colpevolezza, volto a verificare se e in che misura questi abbia concorso all'indebitamento in spregio alle regole prudenziali del *bonus argentarius*, alleviando correlativamente il rimprovero di colpa in capo al debitore.

Emerge da tanto che i coniugi Mansueto – Vagnini dal momento del ridimensionamento delle entrate finanziarie, non sono stati in grado di organizzare i pagamenti delle rate per impegni già assunti ed hanno ritenuto che con nuovi indebitamenti sarebbero riusciti a far fronte al soddisfo delle rate che man mano si presentavano in scadenza. Da questo punto di vista, poi, può essere valutato anche l'affidamento riposto dagli istanti nella valutazione del merito creditizio effettuata dagli operatori professionali ai sensi del 124-*bis* TUB.

Mentre l'istituto di credito che ha stipulato il mutuo ipotecario, all'epoca in cui ha concesso credito ai coniugi Mansueto, l'ha fatto sulla base di una istruttoria corretta, che contemplava due fonti ordinarie di entrata reddituale del nucleo familiare (entrambe da lavoro dipendente) successivamente ridottesi nell'entità a causa del licenziamento del Mansueto Luigi, avvenuta nell'anno 2013, gli altri soggetti finanziatori (le quattro società finanziarie) hanno invece concesso credito ai debitori in epoca successiva al licenziamento del Mansueto, senza tener nella dovuta



considerazione la riduzione delle entrate del nucleo familiare e la debitoria pregressa, creando una sorta di circolo vizioso che coprendo solo parte del debito pregresso, ha generato nuovo debito più oneroso, da cui l'attuale situazione di sovra-indebitamento.

Si ritiene, in tal senso, che i proponenti abbiano confidato nella positiva valutazione effettuata dagli enti finanziatori, operatori professionali del settore, in vista della contrazione di tali operazioni di credito al consumo. I proponenti hanno, cioè, assunto tali obbligazioni confidando di poterle adempiere. Non emergono, pertanto, elementi sufficienti, da cui possa desumersi la sussistenza di una colpa grave in capo ai ricorrenti nell'assunzione dei debiti da ristrutturare.

Ne consegue che deve essere esclusa la sussistenza di profili di immeritevolezza, quale motivo di inammissibilità del piano.

Relativamente alla durata del piano, le tempistiche di soddisfazione proposte sono coerenti con quanto stabilito dall'art. 8 co. 4 L. 3/2012 nell'interesse del creditore munito di privilegio, pegno o ipoteca. La norma infatti dispone che *“la proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno ipoteca”*.

È controverso in giurisprudenza se la norma abbia inteso concedere un termine annuale a carattere perentorio, entro il quale garantire l'esecuzione dell'intero pagamento al creditore ipotecario, oppure quale termine iniziale del piano di pagamento.

Appare coerente con la finalità della norma, che è diretta all'eliminazione della situazione di sovraindebitamento, ritenere che il legislatore abbia fatto riferimento all'inizio di esecuzione del piano di pagamento. Invero una diversa soluzione interpretativa presupporrebbe in capo al debitore non uno stato di sovraindebitamento, bensì uno stato di mera difficoltà economica di carattere transitorio e risolvibile in un anno, tale da consentirgli di recuperare in tempi stretti le liquidità necessarie a fronteggiare l'integrale soddisfazione del creditore privilegiato. Tale soluzione, oltre che di ardua realizzabilità, sarebbe in contrasto con lo spirito della speciale disciplina della L. 3/2012 ed in aperta contraddizione con l'accertato stato di sovraindebitamento del debitore, che è assunto a condizione di ammissibilità della procedura.

Tanto premesso, il piano dei proponenti che prevede il *dies a quo* del pagamento dei creditori privilegiati a far data dall'omologa del piano è conforme all'art. 8 co. 4 L. 3/2012. Inoltre, nel caso di specie il piano prevede la soddisfazione del creditore ipotecario in un arco temporale inferiore rispetto al piano di ammortamento con scadenza originaria al 01.06.2036.

Pertanto, considerato che la Legge n. 3/2012 non ha espressamente previsto un limite massimo di



durata delle procedure di composizione della crisi e nel piano del consumatore i creditori possono solo contestare la convenienza del piano, si ritiene che la durata dello stesso non sia da ritenere illegittima tanto da rendere inammissibile il piano. Ciò in considerazione del fatto che il piano prevede per l'unico creditore ipotecario, una elevata percentuale di soddisfacimento del proprio credito, pari all'80%, e in una tempistica inferiore rispetto all'originario piano di ammortamento in cui la scadenza era al 01.06.2036.

I creditori oppositori hanno altresì contestato la convenienza del piano predisposto dai ricorrenti rispetto all'alternativa liquidatoria.

In particolare, secondo quanto osservato dai creditori oppositori, la proposta di piano non presenterebbe margini di convenienza per i creditori chirografari, che troverebbero maggior soddisfazione all'esito della liquidazione del patrimonio, nell'ambito della quale verrebbero ricomprese altre poste attive: il TFR accumulato dalla Vagnini, in veste di lavoratore dipendente, e le somme rinvenienti dalla vendita delle proprietà immobiliari dei ricorrenti.

Quanto all'omessa inclusione nel piano delle quote di TFR accantonate dalla Vagnini nel corso degli anni, deve preliminarmente osservarsi che, benché il trattamento di fine rapporto costituisca, a tutti gli effetti, un credito del prestatore di lavoro, esso è inesigibile in costanza di rapporto.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente chiarito che *“le quote accantonate del trattamento di fine rapporto sono intrinsecamente dotate di potenzialità satisfattiva futura e corrispondono ad un diritto certo e liquido del lavoratore, di cui la cessazione del rapporto di lavoro determina solo l'esigibilità”* (Cass. civ., VI sez., ord. n. 19708/2018).

Dalla lettura dell'art. 2120 c.c., si evince, infatti, che, sebbene il diritto al trattamento di fine rapporto maturi progressivamente in ragione dell'accantonamento annuale, il relativo credito non è nella disponibilità del lavoratore, ma risulta esigibile solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro (Cass., sez. I, 27 febbraio 2020, n. 5376). Ciò implica che, nella sola ipotesi in cui il TFR sia stato acquisito dal lavoratore prima della presentazione della proposta di piano, esso potrà essere incluso nell'ambito delle poste attive destinate al soddisfacimento dei creditori.

In caso contrario, l'importo delle somme maturate dal lavoratore a titolo di TFR non potrà essere considerato parte del patrimonio disponibile dello stesso, in quanto quel credito – pur essendo certo e liquido nel relativo ammontare – è, allo stato, inesigibile. Esso potrebbe essere posto a garanzia dell'adempimento del piano, per come in effetti è stato posto nel caso di specie, laddove i ricorrenti affermano che il TFR della Vannini rimane a garanzia del corretto adempimento del piano.

L'opposizione sollevata, pertanto, va rigettata.





I creditori oppositori hanno, inoltre, contestato il mancato apprezzamento, nell'ambito della proposta avanzata dai ricorrenti, delle proprietà immobiliari dei ricorrenti.

Sul punto, si evidenzia che, come sopra già motivato, nella relazione particolareggiata del gestore, sono state compiute valutazioni in ordine all'opportunità di liquidare i beni immobili di proprietà dei ricorrenti, onde dimostrare la convenienza della proposta di piano rispetto all'alternativa liquidatoria. Tali valutazioni sono pienamente condivisibili, per come già messo in luce.

Nella ipotesi in cui l'immobile ipotecato, l'unico di reale appetibilità, fosse venduto in sede di asta si conseguirebbe un ricavato destinato al soddisfacimento del solo creditore privilegiato, e non sarebbe superiore all'importo previsto nel piano.

In tale circostanza, essendo il patrimonio residuo insufficiente al soddisfacimento degli altri creditori, questi nell'ipotesi in cui si procedesse alla liquidazione del patrimonio potrebbero soddisfarsi solo sulla quota di reddito disponibile dei proponenti pari mediamente ad euro 750,00 mensili al netto delle spese di sostentamento.

Sicché, considerato il termine minimo di durata della procedura liquidatoria, così come desumibile dalla lettura dell'art. 282 C.C.I.I., l'attivo liquidabile in favore dei creditori chirografari sarebbe costituito dall'importo di complessivi euro 27.000,00 (750,00 x 36 mensilità).

In tal caso, la somma a disposizione dei singoli chirografari – ivi compreso, dunque, gli oppositori, è inferiore a quella che realizzerebbero con il presente piano pari a € 37.167,09.

Appare con ogni evidenza, quindi, la convenienza del piano proposto rispetto all'alternativa liquidatoria, anche in ragione dell'aleatorietà dei risultati eventualmente conseguibili in sede di liquidazione.

Non può farsi a meno di rilevare, infatti, che nell'ipotesi in cui i beni immobili non venissero entrambi venduti nell'ambito del primo o del secondo tentativo di vendita, le prospettive liquidatorie dei creditori chirografari verrebbero oltremodo sacrificate. Questi ultimi, infatti, per un verso non potrebbero giovare di alcun attivo derivante dalla liquidazione degli immobili in esame, e re, per altro verso, potrebbero vedersi esposti al concorso, sulla parte di retribuzione concretamente disponibile dei ricorrenti, degli importi vantati dai creditori ipotecari, per la parte non soddisfatta mediante la liquidazione dei beni oggetto di garanzia reale.

Si ritiene, pertanto, conveniente la proposta di piano presentata dai ricorrenti, anche per i creditori chirografari.

\*\*\*\*\*

Alla luce delle considerazioni svolte il piano del consumatore in oggetto può essere omologato, sussistendo i presupposti di ammissibilità ed apparendo esso un accettabile punto di equilibrio tra il



diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella *ratio* della procedura, di garantire al consumatore ed al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Foggia, in persona del Giudice designato, dott.ssa Caterina Lazzara:

- 1) **Omologa** il piano del consumatore proposto da **Mansueto Luigi, e Vagnini Giuseppina Annunziata**
- 2) **Dispone** che i debitori effettuino i pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano omologato, ivi incluso il compenso ai professionisti;
- 3) **Avverte**, ai sensi dell'art. 12-ter, co.1, L. n. 3/2012, che dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari, nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano;
- 4) **Dispone** la comunicazione del presente provvedimento, a cura dell'OCC a tutti i creditori;
- 5) **Dispone**, a sensi dell'art. 13 della legge n.3/2012, che l'OCC vigili sull'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte dal debitore proponente, comunichi ai creditori ogni eventuale irregolarità, risolva le eventuali difficoltà che insorgano nella sua esecuzione, e lo onera di tutti gli obblighi ed attività previsti dal richiamato art. 13;
- 6) **Dispone**, ai sensi dell'art. 12-bis, co.3, della legge n.3/2012, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Tribunale di Foggia ([www.tribunale.foggia.giustizia.it](http://www.tribunale.foggia.giustizia.it)) a cura della cancelleria o, in alternativa, dell'OCC.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti ed all'OCC.

*Foggia, 16/7/2023.*

Il Giudice  
*dott.ssa Caterina Lazzara*

